

Deve a tre annua l. d. cauzione, allomando tutto parte dei fondi
 enfiteusici ducati sopra la debita interpellanza, in cui caso
 si evadasi il dominio eminente avrà il diritto a poterlo
 mandare la restituzione del contratto enfiteusico e la corruzione
 ne dei fondi relativi, ma alle migliori iri esistenti e ciò
 senza bisogno dell'interpellanza di cui all'articolo 1501 N.º 2
 del Codice Civile, anche nel caso di mancato pagamento di tre annua l. d.
 cauzione, per chi essi di fatto. Il fondo passerà al domino franco
 e libero di qualunque peso ipoteca, vizio di fatto, le migliori poi
 saranno valutate in base al criterio del meno tra lo spendo il mi-
 gliorato e pagate all'infidente d'ordine preferendo dall'importanza
 di esse migliori tutte quelle formate legalmente giustificato per
 qualunque sia ragione e causa di rube al domino eminente.

IV. In ogni 29 anni o in ogni passaggio dei fondi enfiteusici suetti
 da un proprietario ad un altro, il Domino potrà chiedere la rigo-
 nione del proprio diritto in suo favore dei fondi e ciò a spese dello
 infidente. V. Si conviene ancora d'accordo che del presente atto
 sopra esarsi e notificarsi quella omigola parte che riguar-
 da l'infidente contro cui si avrà necessità di procedere.

VI. Si conviene ancora d'accordo che il presente atto sia
 dispensato dalla esibizione di titoli al presente anteriore
 facendone questi le rici in tutto e per tutto. VII. La mi-
 ragione in base alla quale si è fatto il ragguglio della mi-
 ra legale all'antico è quella di caune 22. 2. VIII. Per le
 procedure relative a quest'atto le parti leggono domando in fi-

N.º 184

bera nelle case di loro rispettiva dimora, quelli nativi di
 N.º Calamoneci gli altri che si erano assenti, e altri
 spatici pro in questa secretaria formale. E dopo di questo
 atto e della copia esecutiva da M. Ascenzi al sig. Pietro Luciani
 la soluzione d'antichi suoda a cui si era restauca curio.
 Per l'atto si riconosce, i quali in questa parte le hanno un-
 unipamente al caune ma curando al l'antico e agli ar-
 retri che restano salvi del presente, come detto 1504.
 Le parti, meno dei signori Ciccarello Pietro, Bongioni Paolo e
 Cusato Antonino, dichiarano non sapere firmare per essere
 analfabeti. E richiesta io Notaro, ricorro quest'atto scritto
 da persona di mia fiducia da me letto alle parti in presenza
 dei testimoni che si sottoscrivono anche nei fogli inter-
 medi con i signori Ciccarello, Bongioni e Cusato e con
 me Notaro. Consta l'atto di tre fogli di carta scritta in
 lince duecentotrentacinque -
 Antonino Cusato - Bongioni Paolo - Pietro
 Ciccarello - La Monaca Benedetto teste - Al-
 gazzini Filippo teste - Dottor Vincenzo Di Fi-
 ranni Notaro in Nibero - Specifica come
 nell'originale - Dottor Vincenzo Di Firanni -
 Copia conforme ad uso dell'ufficio del Registro
 di Burgio.
 L'atto fu visto di persona Notaro in Nibero